



LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 29 12 1986 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14 1 1987 N. 2

Disciplina degli Enti strumentali della Regione.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti enti e aziende: a) Istituti autonomi per le case popolari; b) Aziende di promozione turistica; c) Istituto regionale per la floricoltura; d) Ente regionale per il diritto allo studio universitario; e) Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale lunense; f) Ente regionale Monte di Portofino. 2. Gli enti pubblici di cui al primo comma sono indicati come << enti strumentali >>.

ARTICOLO 2

(Criteri e direttive della Regione)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta stabilisce i criteri e le direttive cui deve conformarsi l'attività di ciascun ente strumentale anche per la formazione del bilancio di previsione con particolare riguardo al tasso di variazione della spesa complessiva e di quella per le funzioni normali.

ARTICOLO 3

(Relazione della Giunta regionale sull'andamento della gestione degli enti strumentali)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio oltre ai conti consuntivi di ciascun ente strumentale ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 anche una relazione sull'andamento della gestione di ciascun ente la quale tiene conto: a) della relazione al conto consuntivo approvata dall'organo esecutivo dell'ente; b) del parere del collegio dei revisori dei conti; c) dei verbali di inchieste accertamenti e verifiche effettuati da quest'ultimo organo; d) della propria attività di

vigilanza; e) delle osservazioni del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni provinciali sull'andamento dell' attivita' amministrativa. 2. Detta relazione evidenzia in particolare il grado di conformita' dell' azione dell' ente strumentale all' indirizzo politico e amministrativo della Regione i risultati economico - finanziari raggiunti il grado di efficienza dell' attivita' nonche' in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo le determinazioni da assumere.

ARTICOLO 4

(Approvazione del Consiglio regionale)

1. Sono sottoposte all' approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta le deliberazioni dell' ente strumentale concernenti: a) lo statuto e le relative modifiche; b) i regolamenti previsti dalla legge; c) i programmi pluriennali di attivita' che non costituiscano attuazione di atti di programmazione della Regione; d) il bilancio di previsione il suo assestamento e le sue variazioni salvo che le variazioni siano disposte in attuazione di norme statali o regionali o di deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale; e) le piante organiche qualora non se ne preveda l' approvazione con legge. 2. Le deliberazioni di cui al primo comma pena la decadenza delle stesse sono inviate entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale per la proposta al Consiglio dei conseguenti provvedimenti anche con modifiche ed integrazioni. 3. Qualora la Giunta proponga al Consiglio regionale il rigetto o l' approvazione con modifiche ed integrazioni tale proposta deve essere comunicata preventivamente all' ente strumentale.

ARTICOLO 5

(Approvazione della Giunta regionale)

1. Sono sottoposte all' approvazione della Giunta regionale le deliberazioni relative a: a) i programmi annuali di attivita' nonche' i programmi pluriennali che costituiscano attuazione di atti di programmazione della Regione; b) l' ammontare dei compensi per gli organi statutari dovuti secondo le vigenti disposizioni. 2. Le deliberazioni di cui al primo comma pena la decadenza delle stesse sono inviate entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale approva gli atti apportandovi se del caso modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 6

(Potere generale di annullamento)

1. La Giunta regionale puo' annullare in qualunque tempo d' ufficio o su denuncia atti illegittimi degli enti strumentali. 2. A tal fine il Presidente puo' richiedere agli enti l' invio di atti non sottoposti a controllo o ad approvazione.

ARTICOLO 7

(Vigilanza della Giunta regionale sull' amministrazione)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione degli enti strumentali ai sensi dell' articolo 60 dello Statuto con le seguenti modalita': a) provvede tramite Commissario << ad acta >> previa diffida ai competenti organi ad adempiere entro un apposito termine per il compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino

l' adempimento; b) provvede sentita la Commissione consiliare competente allo scioglimento degli organi di amministrazione attiva dell' ente per gravi violazioni di legge o di regolamento per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti per gravi e persistenti irregolarita' nella gestione per attivita' che compromettano il buon funzionamento dell' ente nonche' alla contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi; c) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione. 2. Entro il termine fissato ai sensi della lettera b) del primo comma deve provvedersi alla nomina dei nuovi organi. 3. Al commissario straordinario previsto dalla lettera b) del primo comma spettano i compensi stabiliti per il presidente dell' ente rapportati al tempo di espletamento dell' incarico.

ARTICOLO 8

(Decadenza dei titolari degli organi di amministrazione attiva)

1. Gli organi della Regione o dell' ente strumentale competenti alla nomina degli organi di amministrazione attiva di quest' ultimo dichiarano la decadenza dall' incarico dei titolari degli organi stessi per i quali siano venute meno le condizioni previste dalla legge per le rispettive nomine. 2. La dichiarazione di decadenza con effetto << ex nunc >> deve intervenire entro un mese dal giorno in cui l' organo competente ne abbia avuto conoscenza. 3. In ogni caso la decadenza ha effetto non oltre il termine di cui al secondo comma.

ARTICOLO 9

(Controlli statali sugli atti di approvazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Sono fatti salvi i controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953 n. 62 << Costituzione e funzionamento degli organi regionali >> sulle deliberazioni assunte dal Consiglio o dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge.

CAPO II

CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI STRUMENTALI

ARTICOLO 10

(Controllo di legittimita')

1. Sono sottoposti al controllo di legittimita' del Comitato regionale di controllo le deliberazioni dell' ente strumentale riguardanti: a) il conto consuntivo; b) le liti attive e passive; le rinunce e le transazioni di importo superiore a lire 50.000.000; c) i contratti e le convenzioni il cui valore superi lire 100.000.000. Per una stessa o analoga fornitura o prestazione non si puo' procedere con piu' contratti o convenzioni stipulati simultaneamente o dilazionati nel tempo; d) i contratti e le convenzioni che prevedano prestazioni d' opera da parte di soggetti estranei all' ente per un importo superiore a lire 10.000.000; e) le variazioni al bilancio di previsione disposte in attuazione di norme statali o regionali o di deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale. 2. Il controllo sui conti consuntivi di cui alla lettera a) del primo comma e' limitato alla verifica della esistenza dei requisiti formali previsti dalla legge. 3. Qualora i contratti e le convenzioni di cui alla lettera c) del primo comma debbano essere preceduti ai sensi della vigente normativa di aggiudicazione mediante gara il relativo controllo viene esperito sia nei confronti della deliberazione con la quale e' indetta la gara e sono fissate le modalita' di scelta del contraente sia nei confronti della deliberazione di aggiudicazione della gara stessa. 4. Le deliberazioni di cui al primo comma pena la decadenza delle stesse sono inviate entro dieci giorni dalla loro adozione al Comitato

regionale di controllo e divengono esecutive se entro venti giorni dal ricevimento il Comitato non ne pronuncia l' annullamento con ordinanza motivata in cui sia enunciato il vizio di legittimità riscontrato ovvero non richieda all' ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 5. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio deve essere formulata con ordinanza motivata e non può essere reiterata. 6. Le deliberazioni in merito alle quali sono stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio divengono esecutive se il Comitato non ne pronuncia l' annullamento entro venti giorni dal ricevimento della risposta dall' ente.

7. Nei casi di comprovata e motivata urgenza il competente organo dell' ente strumentale può dichiarare a maggioranza assoluta dei componenti immediatamente eseguibili le deliberazioni previste dal presente articolo. Tali provvedimenti pena la loro decadenza sono inviati entro tre giorni al Comitato regionale di controllo che provvede ai sensi del quarto comma entro dieci giorni dal ricevimento. 8. Al controllo di legittimità sugli atti degli enti strumentali si applica il sesto comma dell' articolo 17 e l' articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1976 n. 20 sull' esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali. 9. Il comitato regionale di controllo trasmette annualmente alla Giunta regionale nonché al Presidente del Consiglio per ciascun ente strumentale proprie osservazioni sull' andamento dell' attività amministrativa quale si desume dall' esercizio della funzione di controllo. 10. Le funzioni di controllo di cui al presente articolo sono esercitate: a) dal Comitato regionale di controllo con sede in Genova nei confronti dell' Istituto regionale per la floricoltura dell' Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale lunense dell' Ente regionale Monte di Portofino nonché di ogni altro ente strumentale non rientrante tra quelli di cui alla lettera b); b) dalle Sezioni provinciali del Comitato territorialmente competente nei confronti degli Istituti autonomi per le Case popolari delle Aziende di promozione turistica nonché di ogni altro ente strumentale che sarà istituito quale specificazione di un unico tipo di ente per operare in ambiti sub - regionali.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI STRUMENTALI

ARTICOLO 11

(Composizione)

1. Presso ciascun ente strumentale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso di comprovata esperienza tecnico - amministrativa e contabile o iscritti negli albi dei revisori ufficiali dei conti o negli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri eletti dal Consiglio regionale: a) uno effettivo su proposta della Giunta regionale scelto fra i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica funzionale direttiva o dirigenziale non addetti al servizio regionale competente nella materia in cui opera l' ente strumentale ed in possesso di comprovata esperienza tecnico - amministrativa e contabile; b) gli altri membri effettivi e i due membri supplenti con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo. 2. Il membro eletto su proposta della Giunta svolge funzioni di presidente. 3. Almeno uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti all' albo dei revisori ufficiali dei conti. 4. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori dei conti si osservano in quanto applicabili le norme previste dall' articolo 2399 del Codice civile.

ARTICOLO 12

(Funzionamento)

1. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per quattro anni. 2. I membri del collegio sono rieleggibili non possono essere revocati se non per giusta causa e possono rinunciare all' incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all' organo esecutivo dell' ente strumentale nonché alla Giunta e al Consiglio regionale. 3. I membri supplenti sostituiscono con priorità per chi ha ottenuto il maggior

numero di voti i membri effettivi deceduti revocati decaduti o che abbiano rinunciato definitivamente all'incarico fino a quando non si provveda alla nomina del nuovo membro effettivo. In caso di sostituzione di un membro effettivo iscritto all' albo dei revisori ufficiali dei conti se nessun altro dei rimanenti revisori effettivi e' iscritto al suddetto albo subentrera' comunque il supplente iscritto all' albo dei revisori ufficiali dei conti. 4. Qualora il Presidente sia assente o impedito le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal membro effettivo piu' anziano di eta'.

ARTICOLO 13

(Compiti)

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell' ente strumentale valutandone la conformita' dell' azione e dei risultati alle norme che disciplinano l' attivita' dall' ente ai programmi ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicita'. 2. In particolare il collegio: a) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa nonche' l' andamento finanziario e patrimoniale dell' ente; b) esprime un parere sul bilancio di previsione; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila anche attraverso l' esame amministrativo - contabile di atti gia' efficaci sulla regolarita' dell' amministrazione. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell' attivita' di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del secondo comma all' organo esecutivo dell' ente strumentale e alla Giunta regionale. 4. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell' organo esecutivo della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo. 5. Il presidente del collegio riferisce alla Giunta regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al collegio di riferire su aspetti specifici della gestione. 6. I revisori dei conti per l' esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attivita' di ispezione e hanno il libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell' ente strumentale.

ARTICOLO 14

(Contenuti delle verifiche di cassa)

1. Le verifiche di cassa di cui alla lettera a) secondo comma dell' articolo 13 devono dare conto dell' avanzo o del disavanzo di cassa nonche' dei debiti e dei crediti gia' accertati alla data dell'va verifica dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute e i pagamenti non effettuati. 2. La situazione di cassa e' redatta in conformita' ad uno schema approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 15

Indennita' per il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti)

1. L' indennita' di carica spettante per l' attivita' svolta ai membri del collegio dei revisori dei conti e' determinata in relazione all' ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell' ente. 2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti ciascuna gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste da bilancio di competenza rispettivamente oltre i 10 miliardi da 1 a 10 miliardi e fino a 1 miliardo. 3. In relazione al livello cui appartiene l' ente strumentale: a) al presidente di collegio dei revisori dei conti spetta un compenso fisso mensile lordo pari rispettivamente a lire 350.000 300.000 e 250.000; b) ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso fisso mensile lordo pari rispettivamente a lire 300.000 250.000 e 180.000; c) ai revisori dei conti supplenti spetta il compenso

previsto per il revisore effettivo sostituito per il tempo in cui effettivamente sia intervenuta la supplenza.

4. Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori dei conti per la partecipazione alle riunioni del collegio o dell' organo esecutivo nonché per l' esercizio dell' attività di ispezione anche individuale spettano le indennità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 << Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa >>.

CAPO IV

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI

ARTICOLO 16

(Contenuti)

1. Il bilancio di previsione degli enti strumentali è redatto in termini di cassa e di competenza in conformità a uno schema - tipo approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta che si attiene per quanto riguarda la classificazione delle entrate e delle spese ai principi di cui all' articolo 9 della legge 19 maggio 1976 n. 335 << Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni >> e ai criteri stabiliti per il bilancio di previsione della Regione dal titolo II della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 in materia di bilancio e contabilità regionale. 2. La Giunta regionale avuto riguardo alle caratteristiche e alle esigenze proprie di ciascun ente e al tipo di attività svolta può proporre più schemi tipo. 3. Con la stessa deliberazione di cui al primo e secondo comma sono stabilite le scritture contabili che ciascun ente strumentale deve tenere e i criteri cui l' ente stesso deve informarsi nel disciplinare la propria gestione contabile. 4. L' organo esecutivo redige il bilancio di previsione in armonia con le direttive di cui all' articolo 2 assumendo come riferimento per l' entità delle previsioni di entrata dipendenti da contributi regionali le statuizioni delle leggi regionali che disciplinano questi ultimi e le previsioni contenute nel bilancio annuale e pluriennale della Regione.

ARTICOLO 17

(Adozione)

1. Il progetto di bilancio di previsione unitamente ad una relazione illustrativa è sottoposto dall' organo esecutivo all' esame del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima del termine previsto dal terzo comma. 2. Il collegio dei revisori dei conti formula il proprio parere tenendo conto di quanto disposto dal quarto comma dell' articolo 16. 3. Il progetto di bilancio di previsione è adottato dall' organo esecutivo entro il 15 settembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce. 4. La deliberazione del competente organo cui spetta - ai sensi dell' ordinamento dell' ente - la definitiva adozione del bilancio corredata della relativa documentazione della relazione illustrativa dell' organo esecutivo e del parere del collegio dei revisori dei conti viene trasmessa alla Giunta regionale. 5. I bilanci di previsione degli enti strumentali approvati ai sensi del comma precedente sono allegati al bilancio di previsione della Regione per l' approvazione ai sensi del quinto comma dell' articolo 71 dello Statuto e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 18

(Approvazione ritardata)

1. Qualora il Consiglio regionale entro il primo gennaio non abbia ancora approvato il bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario del nuovo anno i competenti organi dell' ente strumentale

sono autorizzati sino e non oltre il 30 aprile all' esercizio provvisorio del bilancio con l' autorizzazione ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio dell' anno precedente per ogni mese di gestione provvisoria o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

ARTICOLO 19

(Regolamento di contabilita')

1. Ogni ente strumentale approva un regolamento di contabilita' i cui contenuti devono uniformarsi a quelli della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell' articolo 16.

CAPO V

CONTO CONSUNTIVO DEGLI ENTI STRUMENTALI

ARTICOLO 20

(Contenuti e approvazione)

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale del conto economico e della situazione amministrativa. 2. Il conto consuntivo degli enti strumentali e' redatto in conformita' ad uno schema tipo valido per uno o piu' enti strumentali approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. 3. Lo schema tipo e' predisposto dalla Giunta regionale attenendosi ai criteri prescritti per il rendiconto regionale dal titolo III della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 in materia di bilancio e contabilita' regionale. 4. Il progetto di conto consuntivo unitamente alla relazione illustrativa e' sottoposto dall' organo esecutivo all' esame del collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima del termine di cui al settimo comma. 5. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull' andamento della gestione dell' ente nonche' i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell' esercizio. 6. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione da allegare al predetto progetto contenente l' attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili le valutazioni sulla regolarita' ed economicita' della gestione nonche' eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico - finanziario della gestione. 7. Il conto consuntivo e' approvato dal competente organo dell' ente strumentale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell' esercizio. 8. La relativa deliberazione corredata della relazione dell' organo esecutivo e di quella del collegio dei revisori dei conti viene trasmessa al Comitato regionale di controllo ai fini di cui all' articolo 10. 9. I presidenti dell' organo esecutivo e del collegio dei revisori dei conti trasmettono alla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 3 la relazione approvata rispettivamente dall' organo esecutivo e dal collegio.

ARTICOLO 21

(Rendiconto finanziario)

1. Il rendiconto finanziario specifica i risultati della gestione del bilancio per l' entrata e per la spesa distintamente per titoli per categorie e per capitoli distinguendo la gestione di competenza da quella dei residui.

ARTICOLO 22

(Situazione patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all' inizio e al termine dell' esercizio. 2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l' incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 3. Sono vietate compensazioni fra partite dell' attivo e del passivo.

ARTICOLO 23

(Conto economico)

1. Il conto economico dimostra i risultati economici conseguiti durante l' esercizio finanziario. 2. Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.

ARTICOLO 24

(Situazione amministrativa)

1. La situazione amministrativa evidenzia: a) La consistenza dei conti tesoreria o di cassa all' inizio dell' esercizio gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nel corso dell' esercizio in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell' esercizio; b) il totale complessivo dei residui attivi e dei residui passivi alla fine dell' esercizio; c) l' avanzo o il disavanzo di amministrazione.

CAPO VI

MODIFICHE E INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

ARTICOLO 25

(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 << Norme per la costituzione dell' Istituto regionale per la floricoltura >> come già modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986 n. 6) 1. La legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 e' così modificata:

ARTICOLO 25 SUBARTICOLO 1

1. La legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 e' così modificata:

a) gli articoli 9 10 e 16 sono abrogati;

ARTICOLO 25 SUBARTICOLO 2

1. La legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 e' così modificata: OMISSIS

b) l' articolo 11 e' così sostituito: << La deliberazione dell' Istituto riguardante la nomina del direttore tecnico e' sottoposta al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo. >>.

ARTICOLO 26

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1981 n. 26 << Indennita' agli amministratori dell' Istituto regionale per la floricoltura. Attribuzione di un gettone di presenza ai membri dell' Assemblea e del Comitato tecnico >> come gia' modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986 n. 6)

1. E' abrogato l' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1981 n. 26.

ARTICOLO 27

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 << Norme provvisorie per l' elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale >>) 1. La legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 e' cosi' modificata:

ARTICOLO 27 SUBARTICOLO 1

1. La legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 e' cosi' modificata:

a) la lettera d) secondo comma dell' articolo 3 e l' articolo 11 sono abrogati;

ARTICOLO 27 SUBARTICOLO 2

1. La legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 e' cosi' modificata: OMISSIS

b) l' articolo 10 e' cosi' sostituito: << Sono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale: a) i piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili; b) le deliberaizoni relative alla organizzazione e alla regolamentazione delle elezioni per il Consiglio dei delegati e per la Deputazione amministrativa. >>.

ARTICOLO 28

(Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 << Procedure organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari >> come gia' modificata dalla legge regionale 3 maggio 1985 n. 33) 1. La legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e' cosi' modificata:

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 1

1. La legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e' cosi' modificata:

a) il secondo comma dell' articolo 17 e' abrogato: b) dopo il primo comma dell' articolo 17 bis e' aggiunto il seguente comma: << I programmi di intervento e di gestione di cui al primo comma sono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale. L' approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di gestione sostituisce le singole autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 29 della legge 8 agosto 1977 n. 513. >>;

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 2

1. La legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e' cosi' modificata: OMISSIS

c) gli articoli 18 19 21 22 24 e 27 sono abrogati;

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 3

1. La legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e' cosi' modificata: OMISSIS

d) l' articolo 20 e' cosi' sostituito: << Il conto consuntivo comprende anche i dati relativi alla gestione speciale di cui all' articolo 10 del dPR 30 dicembre 1972 n. 1036 e successive modificazioni e integrazioni. >>;

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 4

1. La legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e' cosi' modificata: OMISSIS

e) l' articolo 25 e' cosi' sostituito: <<(Consiglio di amministrazione) Nella composizione dei Consigli di amministrazione i rappresentanti dei Ministeri sono sostituiti da rappresentanti eletti dal Consiglio regionale tra tecnici ed esperti iscritti in albi professionali uno dei quali scelto tra una terna designata dalla sezione regionale dell' ANCI che deve pervenire entro novanta giorni dalla richiesta. In mancanza di tale terna il Consiglio regionale provvede comunque alla nomina. Ferme restando le altre norme relative alla composizione del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari la Giunta regionale costituisce i detti organi e nomina i presidenti e ove previsti i vice presidenti. I Consigli di amministrazione cessano dalla carica con il rinnovo del Consiglio regionale che ha eletto i propri rappresentanti ai sensi del primo comma fermo restando lo svolgimento delle proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi. >>;

ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 5

1. La legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e' cosi' modificata: OMISSIS

f) l' articolo 26 e' cosi' sostituito: <<(Scioglimento del Consiglio di amministrazione) Per l' accertamento e la declaratoria delle cause di scioglimento del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari la Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente puo' nominare apposite commissioni di indagine tenute comunque a sentire gli amministratori interessati. >>.

ARTICOLO 29

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 << Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitario >>) 1. La legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 e' cosi' modificata:

ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 1

1. La legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 e' cosi' modificata:

a) gli articoli 10 11 15 e 21 sono abrogati;

ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 2

1. La legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 e' cosi' modificata: OMISSIS

b) l' articolo 20 e' cosi' sostituito: << Sono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale: a) le tariffe dei servizi e la determinazione delle fasce di reddito in base alle quali e' consentito l' accesso agli stessi ai sensi degli articoli 3 e 28; b) il numero e l' ammontare degli assegni e delle borse di studio. >>.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 30

(Norme transitorie)

1. Le norme della presente legge si applicano anche nei casi in cui sia diversamente disposto dagli statuti degli enti strumentali che devono provvedere ad adeguare i contenuti degli stessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. 2. Gli enti strumentali continuano ad applicare la vigente normativa contabile finanziaria fino a quando non siano divenute esecutive le deliberazioni con le quali il Consiglio regionale abbia approvato gli schemi - tipo del bilancio di previsione e del conto consuntivo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova add' 29 dicembre 1986

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1986

___Num:0035

___Boll__Uff__Num:02

___Boll__Uff__Anno:1987